REGOLAMENTO (CEE) N. 494/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa il contingente iniziale all'importazione in Portogallo delle carni di conigli domestici in provenienza dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, sino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, dei prodotti elencati nell'allegato XXI dell'atto, in particolare delle carni di conigli domestici della voce 02.04 della tariffa doganale comune;

considerando che l'attuazione dell'articolo 245 dell'atto di adesione da parte della Repubblica portoghese presuppone la fissazione del contingente iniziale per il suddetto prodotto;

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, l'applicazione dei criteri definiti all'articolo 245 dell'atto di adesione dà luogo alla fissazione di tale contingente al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, fatti salvi peraltro i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali conformemente all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero le misure transitorie di cui all'articolo 367 del medesimo; che va tuttavia precisato che, ove vengano decise restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione di detti articoli sono inclusi in quello fissato dal presente regolamento per l'insieme dei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente iniziale di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione dai paesi terzi delle carni e frattaglie commestibili di conigli domestici della sottovoce 02.04 A della tariffa doganale comune, è fissato a 210 tonnellate.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente di cui al paragrafo 1 è diminuito di un sesto.

3. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dalla applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2]; il comitato di gestione istituito da tale regolamento è competente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.